

LAVORO

3358

50864/02 R.C.
n. 3358 Cro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Milano, dott. Francesco I. Frattin, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

25-10-02

SENTENZA

nella causa col n. di R.G. D.I. 50864/ 01promossa da

MINISTERO DELLA SALUTE

col proc. avv. dello Stato

contro

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA

A richiesta di Av. [redacted]

all'Av. [redacted] 24/12/02

IL CANCELLIERE [signature]

col proc. avv. [redacted], S. Lazzarini

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.22922/01 per pagamento di indennizzo ex legge 210/92.

Svolgimento del processo

Il Ministero ricorrente ha proposto opposizione contro il decreto di cui all'oggetto, ottenuto dalla opposta per il pagamento dell'indennizzo ex art.2, comma 1, legge 210/92, sostenendo che non andava applicata la rivalutazione anche sulla componente "indennità integrativa speciale", con conseguente minor debito dell'Amministrazione di circa 10 milioni di lire tra capitale e accessori. Ha resistito la opposta chiedendo la conferma del decreto; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale derivato alla ricorrente, in proprio e quale erede della figlia titolare del diritto - e deceduta per epatite HCV prima di poter ricever l'indennizzo - a causa della abnorme durata del procedimento amministrativo - oltre sei anni - con violazione del dovere di buona fede. L'opponente ha contestato nel merito le domande riconvenzionali. La causa è stata discussa e decisa senza istruttoria.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata. Premesso che, a proposito di buona fede, appare in linea col precedente comportamento dell'Amministrazione il non

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA 1
A richiesta di Av. Lazzarini - [redacted]
al [redacted] 24/12/02

IL CANCELLIERE
Suro Allone

[signature]

pagare un debito pacifico di 73 milioni perché il creditore ne ha chiesti 5 in più, l'opposizione è infondata. L'indennizzo di cui alla legge 210/92, art.2, si compone di due parti: l'indennizzo vero e proprio e indennità integrativa speciale. Poiché la norma prevede che l'indennizzo sia "rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato", non vi è motivo di applicare detta rivalutazione annuale - restrittivamente - alla sola componente dell'indennizzo in senso stretto e non all'indennizzo complessivamente inteso. L'avvenuta abolizione della dinamica della contingenza per i lavoratori dipendenti, in base a leggi precedenti la legge in questione, non può aver alcun effetto restrittivo in ordine al beneficio assistenziale in questione, attinente ad una sfera del tutto diversa. Il decreto ingiuntivo va dunque confermato. Non spetta invece, si ritiene, la rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. né ex art.1224 c.c., oggetto della prima domanda riconvenzionale: vi ostano le note norme delle leggi finanziarie che hanno escluso il cumulo di rivalutazione e interessi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Sulle domande di danno. Premesso che, come si è anticipato, la Amministrazione ha atteso più di sei anni prima di provvedere mentre per norma generale il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi entro 120 giorni o almeno, secondo il D.M. 512 / 98, entro 730 giorni (due anni), si ritiene che una attesa così esasperatamente prolungata senza giustificazioni valide, in danno di chi, come la deceduta sig.ra [REDACTED] aveva urgente e continuo bisogno di risorse per fare fronte alle continue trasfusioni, e, nonostante comprensibili insistenze e richieste, non ha avuto neppure le informazioni del caso sul corso della sua pratica, abbia procurato ingiustamente alla ricorrente uno stato di frustrazione che - pur non suscettibile di valutazione medico-legale - abbia costituito quella diminuzione della qualità della vita che una recente dottrina ha denominato danno esistenziale. La P.A. ha il dovere di comportarsi con responsabilità e correttezza nei confronti del cittadino che si rivolge ad essa per far valere dei diritti. Far aspettare per un tempo esagerato senza altra giustificazione che l'inefficienza - che giustificazione non è - e non rispondere neppure



quando il cittadino chiede notizie, sono comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede, produttivi di danni risarcibili. Così come l'eccessiva durata dei processi, per la quale si è da qualche anno provveduto normativamente, anche l'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi deve trovare una sanzione che ristori il privato danneggiato. Si ritiene equo, nel caso di specie, un risarcimento di €.4000,00, cui si devono aggiungere soltanto gli interessi dalla domanda giudiziale. Le spese seguono la soccombenza.


P. Q. M.

Il Tribunale

Respinge l'opposizione al decreto intestato; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara inoltre la responsabilità del Ministero convenuto, in persona del Ministro pro-tempore, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel corso del procedimento amministrativo e conseguentemente condanna il medesimo a risarcire alla ricorrente, in proprio e nella sua qualità di erede della figlia [redacted], il danno patrimoniale, esistenziale e morale liquidato equitativamente in €.4.000,00 complessive, con gli interessi legali dal deposito del ricorso; condanna parte opponente alle spese di lite di questo giudizio di opposizione liquidate in €.3000,00 complessivi, da distrarsi in favore dell'avv. [redacted] antistatario. sent. provv. esecutiva.

Milano 25.10.2002

Il Giudice del Lavoro
(Francesco I. Frattin)



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 26 NOV. 2002

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE CI

Ada Mizzi

